



REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER LA DISABILITA'

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 18.04.2025

INDICE

- **Art. 1** *Istituzione*
- **Art. 2** *Finalità*
- **Art. 3** *Compiti*
- **Art. 4** *Composizione della Consulta*
- **Art. 5** *Organi della Consulta*
- **Art. 6** *Nomina, requisiti e compiti del Garante*
- **Art. 7** *Status giuridico dei componenti della Consulta*
- **Art. 8** *Partecipazione alle sedute della Consulta senza diritto di voto*
- **Art. 9** *Durata in carica della Consulta*

Art. 1 – ISTITUZIONE

Per la concreta attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, comma 4, della Costituzione e nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18, il Comune di Monte Argentario, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, istituisce la Consulta comunale delle Associazioni che operano sul territorio comunale in favore delle persone con disabilità.

La Consulta è un organo permanente dell'Amministrazione comunale; la durata della carica del Presidente e degli altri organi elettivi è limitata al mandato amministrativo durante il quale gli stessi sono stati eletti.

La Consulta per la disabilità è un organo consultivo e propositivo del Comune di Monte Argentario, finalizzato alla tutela dei cittadini disabili attraverso la presentazione di proposte e pareri non vincolanti al Consiglio Comunale.

Art. 2 – FINALITA'

La Consulta opera come organismo permanente con funzioni di collaborazione, propositive e consultive nei confronti dell'Amministrazione comunale e dei suoi organi sulle tematiche inerenti la sfera della disabilità, nonché come centro di partecipazione, di aggregazione, di analisi e di confronto con le realtà sociali operanti nel territorio comunale, per rimuovere le barriere che impediscono il pieno sviluppo e l'integrazione sociale delle persone disabili.

In particolare la Consulta, in collaborazione con la figura del Garante, si propone di:

- avviare la partecipazione di tutti i cittadini, che ne manifesteranno la volontà, alla gestione democratica dei problemi dei cittadini disabili e delle loro famiglie;
- creare un rapporto permanente con gli Enti Pubblici e privati per collaborare alla risoluzione delle problematiche delle persone disabili;
- sollecitare la piena attuazione degli interventi della L.R. 11/84, dalla L. 104/92 e dalle altre disposizioni legislative in tema di abbattimento delle barriere architettoniche sensoriali e percettive insistenti sul territorio di competenza;
- prevenire e combattere ogni forma di emarginazione e di discriminazione delle persone disabili;
- sollecitare l'applicazione, ove risulti carente, sul territorio, di tutta la legislazione vigente in materia di disabilità;
- recepire le istanze dei cittadini disabili e delle loro famiglie.

Art. 3 – COMPITI

La Consulta, anche in collaborazione con il Garante, elabora e formula proposte, pareri ed indicazioni:

- per il migliore esame ed approfondimento delle iniziative necessarie per rimuovere le cause sociali, culturali ed economiche di ogni stato di esclusione dal normale contesto di vita;
- per un piano di interventi volti a favorire e promuovere la giusta inclusione nei diversi ambiti dei cittadini disabili;

La Consulta esprime pareri entro 30 giorni dalla presentazione di richiesta scritta da parte degli Organi comunali (i quali possono richiedere che i pareri siano forniti in tempi più brevi), di Enti o istituzioni pubbliche o private in ordine a problematiche riguardanti la disabilità nel territorio del Comune di Monte Argentario.

In particolare la Consulta esprime pareri su richiesta degli organi del Comune, oltre che di sua iniziativa, con riferimento ad atti in via di adozione da parte dell'Amministrazione Comunale.

La Consulta svolge una funzione propositiva nei confronti degli organi comunali in ordine a questioni riguardanti le problematiche della disabilità.

Svolge, altresì, una funzione di impulso e di controllo con riguardo all'efficace attuazione delle politiche comunali per la disabilità e di monitoraggio sulla corretta applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative a tutela dei cittadini disabili.

Art. 4 - COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA

La Consulta è formata dai cittadini disabili residenti nel Comune o da un loro familiare nonché da un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni operanti sul territorio comunale che abbiano tra gli scopi sociali la tutela dei diritti delle persone disabili, legalmente costituite e che abbiano presentato richiesta di partecipazione tramite l'apposito modulo.

Le richieste possono essere presentate anche nel corso del mandato della Consulta in vigore di apposito avviso all'uopo predisposto dagli Uffici comunali competenti.

Ove possibile, dovranno essere rappresentati entrambi i generi nella misura prevista dalla legge 56/2014 in tema di parità di genere nelle giunte comunali.

Art. 5 ORGANI DELLA CONSULTA

La Consulta nomina tra i propri membri un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario. Il Presidente ed il Vice Presidente vengono eletti tramite votazione a maggioranza semplice e restano in carica fino alla fine del mandato del Sindaco.

L'Assemblea è l'organo deliberativo della Consulta; ad essa è attribuito il compito di realizzarne le finalità. L'Assemblea è formata da un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni operanti sul territorio comunale che abbiano tra gli scopi sociali la tutela dei diritti delle persone disabili, legalmente costituite e che abbiano presentato richiesta di partecipazione tramite l'apposito modulo. L'Assemblea viene convocata e presieduta dal Presidente almeno due volte l'anno.

Nelle more dell'elezione del Presidente della Consulta l'Assemblea è presieduta dal componente più anziano d'età.

La convocazione, con il relativo ordine del giorno, è resa nota a tutti i componenti dell'Assemblea tramite apposita convocazione a mezzo pec o mail, almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione; quattro giorni prima per le sedute a carattere straordinario.

La maggioranza dei componenti può richiedere al Presidente ulteriori convocazioni, in via straordinaria, su specifici punti all'ordine del giorno. La prima convocazione dell'Assemblea sarà a cura del Sindaco ovvero dell'Assessore al Sociale.

Il Presidente convoca l'Assemblea, redigendone l'ordine del giorno, anche ai fini delle nuove elezioni.

Il Presidente nomina il Segretario che avrà il compito di redigere i verbali della consulta e dell'Assemblea, di adempiere alle comunicazioni e di effettuare le convocazioni.

Le riunioni vengono convocate presso le sale messe a disposizione dal Comune e sono pubbliche.

L'Assemblea, anche tenendo conto di quanto emerso nell'ambito delle riunioni della Consulta, adotta le proprie decisioni a maggioranza dei presenti al momento della votazione. In caso di parità di voti, si farà riferimento alla decisione espressa dal Presidente.

La seduta è valida, in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione quando ne siano presenti almeno un terzo.

Il verbale di ogni riunione, redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente della Consulta, è pubblico e visionabile da chiunque vi abbia interesse. È trasmesso entro 10 giorni al Sindaco e all'Assessore al Sociale e inserito per la pubblicazione sul portale del Comune.

Le sedute della Consulta e dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di questi, dal componente più anziano di età.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo temporaneo impedimento svolgendo le funzioni. Laddove l'impedimento si protragga nel tempo o il Presidente rassegni le proprie dimissioni, provvede a convocare, tempestivamente, l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente.

Il Presidente entro il 31 dicembre di ogni anno deve presentare all'Amministrazione Comunale una Relazione annuale sulle attività svolte dalla Consulta, evidenziando le positività e i punti di criticità dell'intervento comunale in materia di disabilità ed indicando le proposte finalizzate a rendere più efficace l'azione comunale riguardante le problematiche della disabilità.

Tutte le cariche all'interno della Consulta e dell'Assemblea sono a titolo gratuito e non danno diritto a gettoni o indennità.

Art. 6 NOMINA, REQUISITI e COMPITI DEL GARANTE

Il Garante è nominato dal Sindaco con proprio provvedimento, ad esito di apposito avviso pubblico. E' scelto nell'ambito di una rosa di nominativi pervenuti tramite candidatura spontanea o proposti da associazioni/enti rappresentativi degli interessi dei disabili, che operano nel territorio comunale e che hanno tra i propri scopi sociali quello della tutela e promozione di tali interessi. I candidati proposti devono possedere almeno il diploma di istruzione superiore di secondo grado e i requisiti per l'elezione a consigliere comunale, nonché una comprovata e documentata competenza, professionalità ed esperienza nell'ambito delle attività di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità e di promozione dell'inclusione sociale delle stesse. L'incarico di Garante per la disabilità ha durata pari al mandato del Sindaco che l'ha nominato. Il Garante può essere rimosso dall'incarico in qualsiasi momento con provvedimento formale del Sindaco qualora lo stesso ponga in essere comportamenti non conformi alle leggi o al presente regolamento o non adempia al proprio dovere, ovvero quando il suo comportamento danneggi l'immagine delle Istituzioni.

Il Garante opera a titolo volontario e non percepisce alcuna indennità o compenso.

Il Garante esercita la sua attività, di propria iniziativa o su segnalazione, nei confronti di: a) tutti gli uffici dell'Amministrazione Comunale e delle sue articolazioni territoriali; b) enti, istituzioni ed aziende dipendenti dall'Amministrazione Comunale o comunque sottoposte al suo controllo o vigilanza; c) Consorzi e società cui il Comune di Monte Argentario, a qualsiasi titolo, partecipi; d) tutte le forme associative alle quali il Comune stesso abbia affidato la gestione dei pubblici servizi, nonché dei privati affidatari dei servizi comunali.

Nei confronti di soggetti diversi da quelli sopra elencati, il Garante può svolgere funzioni di informazione o segnalazione e di impulso. Tali soggetti potranno richiedere l'interessamento del Garante per quesiti riguardanti la propria attività.

Possono rivolgersi al Garante: a) tutti coloro che, residenti o aventi stabile dimora nel Comune di Monte Argentario, versano in condizioni di disabilità accertata ai sensi della Legge n. 104 del 3 febbraio 1992 o altra normativa equipollente vigente negli Stati di origine; b) i familiari, i tutori, gli amministratori di sostegno, gli accompagnatori, e chiunque altro operi nell'interesse delle persone di cui al punto a); c) le associazioni e le organizzazioni di volontariato e i soggetti senza scopo di lucro aventi quale fine statutario la tutela dei diritti e/o la promozione sociale delle persone con disabilità.

Non può ricoprire la carica di Garante per la disabilità: a) componente del Parlamento, del Consiglio regionale, provinciale, comunale, della Direzione delle Aziende Sanitarie Locali; b) componente di organismi esecutivi nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali; c) dipendente del Comune di Monte Argentario, di altri enti locali, istituzioni, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale, né lo deve essere stato negli ultimi due anni; d) amministratore di enti, società ed imprese a partecipazione pubblica o titolare,

amministratore, dirigente di enti, società e imprese vincolati con il Comune da contratti d'opera o di somministrazioni, ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune.

Il Garante non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, che determinino conflitti di interessi con la funzione assunta con la nomina.

Il Garante si rapporta con la Consulta comunale per la disabilità, con gli organi politici di vertice dell'Amministrazione comunale e con eventuali altri organi/organismi istituiti operanti in materia di disabilità nel territorio comunale ogni qual volta lo ritenga opportuno, al fine di meglio svolgere le proprie funzioni. A tal fine, il Garante partecipa come componente effettivo con diritto di parola e di voto agli incontri della Consulta comunale per la disabilità. Al fine di informare sul livello di inclusione delle persone disabili realizzato nel territorio comunale e sulle problematiche rilevate, il Garante relaziona almeno una volta all'anno, alla Consulta e agli organi politici dell'ente (Sindaco, Assessore alle Politiche Sociali) sull'attività da lui svolta, e informa periodicamente, o in seguito di specifica richiesta, in merito alle iniziative assunte ed all'attività in essere.

Il Garante è tenuto ad osservare il segreto professionale sui fatti e le informazioni di cui venga a conoscenza in ragione del proprio incarico che deve, comunque, essere svolto nel rispetto della normativa sul trattamento e sulla protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D.Lgs. 101 del 10 agosto 2018 in attuazione del Regolamento EU 679/2016.

In mancanza ovvero nelle more della nomina del Garante, le funzioni proprie dello stesso vengono svolte dal Presidente della Consulta.

Art. 7 STATUS GIURIDICO DEI COMPONENTI

I Componenti della Consulta restano in carica per tutto il mandato del Sindaco e possono essere rinominati.

I Componenti della Consulta devono essere nominati, di norma, entro 120 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale.

I Componenti della Consulta decadranno dalla status di componente della Consulta nei seguenti casi:

- assenza per tre sedute consecutive, senza la presentazione di formale idonea giustificazione al Presidente;
- mancato rispetto del Regolamento;
- accertata e documentata responsabilità in atti lesivi dell'immagine della Consulta, oppure qualora abbiano comunque arrecato ad essa pregiudizio.

La partecipazione alla Consulta è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi o rimborsi a qualsiasi titolo e comunque denominati.

Gli aderenti alla Consulta svolgono la loro attività in maniera personale, spontanea e gratuita, con spirito di correttezza morale, in conformità agli scopi del presente Regolamento.

I componenti della Consulta hanno il compito di formulare proposte al Presidente circa gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea.

Sono impegnati anche individualmente a contribuire alla realizzazione degli scopi per cui la Consulta è stata istituita ed in particolare a tutelare la dignità, gli interessi e i diritti civili delle persone disabili e delle loro famiglie.

Art. 8 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA CONSULTA SENZA DIRITTO DI VOTO

Alle riunioni della Consulta possono partecipare, senza diritto di voto e senza percepire alcun compenso, i componenti della II Commissione comunale consiliare, che possono delegare in forma scritta altri consiglieri comunali, e l'Assessore alle Politiche Sociali.

Potranno essere invitati, in relazione agli argomenti in discussione, rappresentanti del settore pubblico e del privato.

Potranno inoltre essere invitati a partecipare alle riunioni della Consulta esperti e tecnici purché la loro partecipazione sia chiaramente improntata a mero volontariato e sia svolta in modo gratuito.

E' consentita la partecipazione dei membri delle associazioni già rappresentate nella Consulta, la loro presenza si intende sempre a titolo gratuito e senza diritto di voto.

Art. 9 - DURATA IN CARICA

La Consulta, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario durano in carica per un periodo corrispondente al mandato amministrativo del Consiglio Comunale ed esercitano le funzioni fino al giorno della convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, la Consulta decade dal giorno del decreto di scioglimento.